



*Servizio Supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti  
Divisione Sistemi di Pagamento al Dettaglio e Infrastrutture*

**Linee guida in materia di continuità operativa delle  
infrastrutture di mercato  
- maggio 2014 -**

*1. Premessa.*

La Banca d'Italia ha emanato (luglio 2013) gli allegati requisiti per la continuità operativa delle banche. La crescente complessità dell'attività finanziaria, l'intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione, le interdipendenze fra i vari attori del sistema finanziario e i nuovi scenari di rischio richiedono la definizione di un quadro unico in materia di continuità operativa per le infrastrutture di mercato e per le banche. A tal fine la Banca d'Italia adotta i citati requisiti come criteri per l'esercizio delle funzioni assegnatele sulle infrastrutture di mercato dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) e dal Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF).

Le presenti linee guida aggiornano e sostituiscono i precedenti riferimenti<sup>1</sup>, colgono le mutazioni del contesto tecnologico e del

---

<sup>1</sup> "Linee guida per la continuità di servizio dei mercati all'ingrosso e dei sistemi di supporto" emanate dalla Banca d'Italia nell'ottobre 2004; "Linee guida per la continuità di servizio delle infrastrutture qualificate dei sistemi di pagamento" emanate dalla Banca d'Italia nel novembre 2004; "Linee guida per la business continuity dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione e dei sistemi di garanzia" allegate al Provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008.

quadro normativo<sup>2</sup>, lasciano impregiudicata l'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di continuità operativa, recepiscono i principi definiti nelle sedi internazionali<sup>3</sup>.

## *2. Ambito di applicazione.*

I criteri in materia di continuità operativa allegati sono rivolti ai gestori delle infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete e alle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, dei sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato, dei sistemi multilaterali di scambio dei depositi, dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, nonché alle controparti centrali e alle società di gestione accentrata che abbiano sede legale e/o operativa in Italia.

## *3. Principio di proporzionalità.*

I criteri allegati tengono conto della dimensione e complessità operativa dei soggetti di cui al paragrafo precedente, della natura dell'attività svolta, della tipologia dei servizi prestati.

---

<sup>2</sup> Cfr. Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento e del Consiglio del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; art. 146 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) così come modificato dall'art. 35 comma 18 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 11; articoli 69, 69-bis, 76, 77, 77 bis, 79 e 82 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza - TUF) in materia di vigilanza sui mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, sui sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato, sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro, sui sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, sulle società di gestione accentrata e sulle controparti centrali; provvedimento della Banca d'Italia e della Consob del 22 febbraio 2008 "Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione".

<sup>3</sup> "Business continuity oversight expectations for systemically important payment systems" emanate dall'Eurosistema nel giugno 2006; "Principles for Financial Market Infrastructures" emanati dal Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) della Banca dei Regolamenti Internazionali e dal Technical Committee of the International Organization of Securities Commissions (IOSCO) nell'aprile 2012.

4. *Infrastrutture di mercato che erogano servizi essenziali.*

La Sezione III dei criteri allegati riguarda le infrastrutture di mercato che erogano servizi essenziali per i sistemi di pagamento e per l'accesso ai mercati finanziari, individuate con comunicazione della Banca d'Italia. Tale comunicazione indica i processi a rilevanza sistemica di pertinenza di ciascuna infrastruttura. L'elenco di tali soggetti sarà pubblicato sul sito Internet della Banca d'Italia.

5. *Valutazione del rischio.*

Per una valutazione complessiva del rischio, è opportuno che il responsabile del piano di continuità operativa aziendale partecipi al processo di valutazione dei rischi operativi.

6. *Auto-valutazione.*

Quale utile strumento per un'adeguata gestione della continuità operativa i soggetti di cui al par. 2 effettuano una autovalutazione della situazione aziendale rispetto alle linee guida allegate (*gap analysis*) e definiscono tempi e modi con cui intendono conformarsi (piano di attuazione).

## REQUISITI PER LA CONTINUITÀ OPERATIVA

### SEZIONE I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

##### 1. Premessa

La crescente complessità dell'attività finanziaria, l'intenso utilizzo della tecnologia dell'informazione e i nuovi scenari di rischio richiedono che gli operatori rafforzino l'impegno a garantire adeguati livelli di continuità operativa.

A tal fine, essi adottano un approccio esteso che, partendo dalla identificazione dei processi aziendali critici, definisca per ciascuno di essi presidi organizzativi e misure di continuità operativa commisurati ai livelli di rischio.

Le concrete misure da adottare tengono conto degli standard e *best practices* definiti a livello internazionale e/o definiti nell'ambito degli organismi di categoria.

##### 2. Definizioni

- “*CODISE (continuità di servizio)*”: struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza finanziaria italiana presieduta dalla Banca d'Italia;
- “*crisi*”: situazione formalmente dichiarata di interruzione o deterioramento di uno o più processi critici o a rilevanza sistemica in seguito a incidenti o catastrofi;
- “*escalation*”: conduzione della gestione di un incidente caratterizzata da un aumento progressivo dei livelli aziendali coinvolti, fino a giungere, ove necessario, all'organo di amministrazione;
- “*emergenza*”: situazione originata da incidenti o catastrofi che colpiscono l'operatore, caratterizzata dalla necessità di adottare misure tecniche e gestionali eccezionali, finalizzate al tempestivo ripristino della normale operatività;
- “*gestione della continuità operativa*”: insieme delle iniziative volte a ridurre a un livello ritenuto accettabile i danni conseguenti a incidenti o catastrofi che colpiscono direttamente o indirettamente un operatore;
- “*piano di continuità operativa*”: documento che formalizza i principi, fissa gli obiettivi, descrive le procedure e individua le risorse, per la gestione della continuità operativa dei processi aziendali critici e a rilevanza sistemica. Esso è generalmente articolato in piani settoriali;

- “*piano di disaster recovery*”: documento che stabilisce le misure tecniche e organizzative per fronteggiare eventi che provochino la indisponibilità dei centri di elaborazione dati. Il piano di *disaster recovery*, finalizzato a consentire il funzionamento delle procedure informatiche rilevanti in siti alternativi a quelli di produzione, costituisce parte integrante del piano di continuità operativa;
- “*punto di ripristino*”: istante di salvataggio dei dati fino al quale è garantita l’integrità degli stessi nei siti primari e alternativi;
- “*sito alternativo*”: infrastruttura che consente all’operatore di continuare a svolgere i propri processi critici e a rilevanza sistemica, anche in caso di incidenti o disastri che rendano indisponibile il sito primario;
- “*sito primario*”: infrastruttura presso la quale sono normalmente svolte le attività dell’operatore;
- “*tempo di ripristino di un processo*”: periodo che intercorre fra il momento in cui l’operatore dichiara lo stato crisi e l’istante in cui il processo è ripristinato a un livello di servizio predefinito. Esso è costituito dai tempi di:
  - analisi degli eventi e decisione delle azioni da intraprendere, prima di effettuare gli interventi;
  - ripartenza del processo, attraverso l’attuazione degli interventi tecnici e organizzativi e la successiva verifica sulla possibilità di rendere nuovamente disponibili i servizi senza danni e in condizioni di sicurezza.

## SEZIONE II

### REQUISITI PER TUTTI GLI OPERATORI

#### 1. Ambito del piano di continuità operativa

Gli operatori definiscono un piano di continuità operativa per la gestione di situazioni di crisi conseguenti a incidenti di portata settoriale, aziendale ovvero a catastrofi estese che colpiscono l'operatore o le sue controparti rilevanti (altre società del gruppo; principali fornitori; clientela primaria; specifici mercati finanziari; sistemi di regolamento, compensazione e garanzia).

I piani di continuità operativa prevedono soluzioni, non solo basate su misure tecnico-organizzative finalizzate alla salvaguardia degli archivi elettronici e al funzionamento dei sistemi informativi, ma che considerino anche ipotesi di crisi estesa e blocchi prolungati delle infrastrutture essenziali in modo da assicurare la continuità operativa dell'operatore in caso di eventi disastrosi.

Laddove alcuni processi critici siano svolti da soggetti specializzati appartenenti al gruppo (ad es., allocazione della funzione informatica o del *back-office* presso una società strumentale), i relativi presidi di continuità operativa costituiscono parte integrante dei piani di continuità operativa degli operatori.

Il piano di continuità operativa si inquadra nella complessiva politica di governo dei rischi dell'operatore; esso tiene conto delle vulnerabilità esistenti e delle misure preventive poste in essere per garantire il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Il piano di continuità operativa prende in considerazione diversi scenari di crisi basati almeno sui seguenti fattori di rischio, conseguenti a eventi naturali o attività umana, inclusi danneggiamenti gravi da parte di dipendenti:

- distruzione o inaccessibilità di strutture nelle quali sono allocate unità operative o apparecchiature critiche;
- indisponibilità di sistemi informativi critici;
- indisponibilità di personale essenziale per il funzionamento dei processi aziendali;
- interruzione del funzionamento delle infrastrutture (tra cui energia elettrica, reti di telecomunicazione, reti interbancarie, mercati finanziari);
- alterazione o perdita di dati e documenti critici.

Il piano di continuità operativa indica le procedure per il rientro dall'emergenza, con particolare attenzione alla rilevazione dei danni, alla gestione di tutte le operazioni di rientro, alla verifica dell'operatività per i servizi ripristinati.

## 2. Analisi di impatto

L'analisi di impatto, preliminare alla stesura del piano di continuità operativa e periodicamente aggiornata, individua il livello di rischio relativo ai singoli processi aziendali e pone in evidenza le conseguenze della interruzione del servizio. I rischi residui, non gestiti dal piano di continuità operativa, sono documentati ed esplicitamente accettati dagli organi aziendali competenti. L'allocazione delle risorse e le priorità di intervento sono correlate al livello di rischio.

L'analisi di impatto tiene conto dei parametri caratteristici della struttura organizzativa e dell'operatività aziendale, tra cui:

- le specificità – in termini di probabilità di catastrofe – connesse con la localizzazione dei siti rilevanti (ad es., sismicità dell'area, dissesto idrogeologico del territorio, vicinanza ad insediamenti industriali pericolosi, prossimità ad aeroporti o a istituzioni con alto valore simbolico);
- i profili di concentrazione geografica (ad es., presenza di una pluralità di operatori nei centri storici di grandi città);
- la complessità dell'attività tipica o prevalente e il grado di automazione raggiunto;
- le dimensioni aziendali e l'articolazione territoriale dell'attività;
- il livello di esternalizzazione di funzioni rilevanti (ad es., *outsourcing* del sistema informativo o del *back-office*);
- l'assetto organizzativo in termini di accentramento o decentramento di processi critici;
- i vincoli derivanti da interdipendenze, anche tra e con fornitori, clienti, altri operatori.

L'analisi di impatto prende in considerazione, oltre ai rischi operativi, anche gli altri rischi (ad es., di mercato e di liquidità).

## 3. Definizione del piano di continuità operativa e gestione delle crisi

### 3.1 Ruolo degli organi aziendali

Il tema della continuità operativa è adeguatamente valutato a tutti i livelli di responsabilità. In tale ambito, l'organo di amministrazione:

- a) stabilisce gli obiettivi e le strategie di continuità operativa del servizio;
- b) assicura risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per il conseguimento degli obiettivi fissati;
- c) approva il piano di continuità operativa e le successive modifiche a seguito di adeguamenti tecnologici ed organizzativi, accettando i rischi residui non gestiti dal piano di continuità operativa;

- d) è informato, con frequenza almeno annuale, sugli esiti dei controlli sull'adeguatezza del piano nonché delle verifiche delle misure di continuità operativa;
- e) nomina il responsabile del piano di continuità operativa;
- f) promuove lo sviluppo, il controllo periodico del piano di continuità operativa e l'aggiornamento dello stesso a fronte di rilevanti innovazioni organizzative, tecnologiche e infrastrutturali nonché nel caso di lacune o carenze riscontrate ovvero di nuovi rischi sopravvenuti;
- g) approva il piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa ed esamina i risultati delle prove documentati in forma scritta.

L'organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del piano di continuità operativa.

L'attività svolta e le decisioni assunte sono adeguatamente documentate.

### *3.2 I processi critici*

Gli operatori identificano in modo circostanziato i processi relativi a funzioni aziendali di particolare rilevanza che, per l'impatto dei danni conseguenti alla loro indisponibilità, necessitano di elevati livelli di continuità operativa da conseguire mediante misure di prevenzione e con soluzioni di continuità operativa da attivare in caso di incidente.

A tal fine, sono considerati con particolare attenzione i processi che attengono alla gestione dei rapporti con la clientela, ivi incluse imprese e pubbliche amministrazioni, e alla registrazione dei fatti contabili.

Per ciascun processo critico sono individuati il responsabile, le procedure informatiche di supporto, il personale addetto, le strutture logistiche interessate, le infrastrutture tecnologiche e di comunicazione utilizzate.

Il responsabile del processo individua, in accordo con gli indirizzi strategici e con le regole stabilite nel piano di continuità operativa, il tempo di ripristino del processo e collabora attivamente alla realizzazione delle misure di continuità operativa.

### *3.3 La responsabilità del piano di continuità operativa*

Il responsabile del piano di continuità operativa aziendale ha una posizione gerarchico – funzionale adeguata. Il responsabile cura lo sviluppo del piano di continuità operativa, ne assicura l'aggiornamento nel continuo, a fronte di cambiamenti organizzativi o tecnologici rilevanti, e ne verifica l'adeguatezza, con cadenza almeno annuale. Tale figura tiene inoltre i contatti con la Banca d'Italia in caso di crisi.

Laddove il piano di continuità operativa sia articolato in piani settoriali, gli operatori individuano i referenti per ciascuno di essi. I referenti dei piani

settoriali (1) coordinano, per gli aspetti di competenza, i lavori per la definizione e la manutenzione dei piani, per l'attuazione delle misure previste nello stesso e per la conduzione delle verifiche. Prima dell'attivazione di nuovi sistemi o processi operativi, essi definiscono le opportune modifiche dei piani.

### 3.4 Il contenuto del piano di continuità operativa

Il piano di continuità operativa documenta i presupposti e le modalità per la dichiarazione dello stato di crisi, l'organizzazione e le procedure da seguire in situazione di crisi, l'iter per la ripresa della normale operatività.

Il piano di continuità operativa attribuisce l'autorità di dichiarare lo stato di crisi e stabilisce la catena di comando incaricata di gestire l'azienda in circostanze eccezionali. Sono previste misure di *escalation* rapide che consentano, una volta assunta consapevolezza della portata dell'incidente, di dichiarare lo stato di crisi in tempi brevi.

I processi per la gestione degli incidenti e per la dichiarazione e gestione dello stato di crisi sono formalizzati e strettamente integrati fra loro. Anche a tal fine, sono esplicitamente individuati i membri della struttura preposta alla gestione della crisi (ad es., comitato di crisi), il responsabile della stessa struttura, la catena di comando, le modalità interne di comunicazione e le responsabilità attribuite alle funzioni aziendali interessate.

Il piano di continuità operativa stabilisce i tempi di ripristino dei processi critici.

Il piano di continuità operativa individua i siti alternativi, prevede spazi e infrastrutture logistiche e di comunicazione adeguate per il personale coinvolto nella crisi, stabilisce le regole di conservazione delle copie dei documenti importanti (ad es., i contratti) in luoghi remoti rispetto ai documenti originali.

Con riferimento ai sistemi informativi centrali e periferici, il piano di continuità operativa integra il piano di *disaster recovery* (2). In quest'ultimo sono fornite indicazioni su modalità e frequenza di generazione delle copie degli archivi di produzione, nonché sulle procedure per il ripristino presso i siti alternativi.

La frequenza dei *back-up* è correlata alle dimensioni e alle funzioni (3) dell'operatore; gli archivi di produzione dei processi critici sono duplicati almeno giornalmente. Sono assunte cautele per il tempestivo trasporto e la conservazione delle copie elettroniche in siti a elevata sicurezza fisica posti in luoghi remoti rispetto ai sistemi di produzione (4).

---

(1) Ove il piano di continuità operativa non sia articolato in piani settoriali, tali attività sono svolte dal responsabile del piano di continuità operativa.

(2) In caso di *outsourcing* di componenti critiche del sistema informativo si applica quanto indicato al par. 3.7.

(3) Ad esempio, nel caso in cui svolga il ruolo di tramite per partecipanti indiretti.

(4) Per i processi non critici sono comunque realizzati meccanismi per acquisire e gestire regolarmente copie di riserva dei dati e del software, al fine di assicurare l'integrità e la disponibilità delle informazioni. Per i siti alternativi *off-line*, in cui non siano presenti archivi di dati ovvero questi non siano allineati in tempo reale ai dati di produzione, sono definite modalità e tempi per l'allineamento con i sistemi di produzione dopo il loro ripristino.

Il piano di continuità operativa definisce le modalità di comunicazione con la clientela, le controparti rilevanti, le autorità e i media.

I siti alternativi possono dover essere utilizzati, in caso di necessità, anche per periodi prolungati.

### 3.5 *Le verifiche*

Le modalità di verifica delle misure di continuità operativa dipendono dalla criticità dei processi e dai rischi ravvisati; di conseguenza sono ipotizzabili differenti frequenze e livelli di dettaglio delle prove. In alcuni casi può essere sufficiente la simulazione parziale dell'evento catastrofico; per i processi critici le verifiche prevedono il coinvolgimento degli utenti finali, dei fornitori di servizi e, qualora possibile, delle controparti rilevanti.

Con frequenza almeno annuale sono svolte verifiche complessive, basate su scenari il più possibile realistici, del ripristino della operatività dei processi critici in condizioni di crisi, riscontrando la capacità dell'organizzazione di attuare nei tempi previsti le misure definite nel piano di continuità operativa.

In particolare, le verifiche annuali dei sistemi informativi prevedono l'attivazione dei collegamenti di rete presso il sito alternativo e l'esecuzione delle procedure *batch* con controllo della funzionalità e delle prestazioni dei siti alternativi. Le prove sono preferibilmente realizzate con dati di produzione.

I risultati delle verifiche sono documentati per iscritto, portati all'attenzione degli organi aziendali competenti e inviati, per le parti di competenza, alle unità operative coinvolte e alla funzione di *audit*. A fronte di carenze riscontrate nelle prove sono tempestivamente avviate le opportune azioni correttive.

### 3.6 *Le risorse umane*

Il piano di continuità operativa individua il personale essenziale per assicurare la continuità operativa dei processi critici e fornisce allo stesso indicazioni dettagliate sulle attività da porre in essere in caso di crisi.

Le procedure di continuità operativa sono chiare e dettagliate, in modo da poter essere eseguite anche da risorse non impegnate nell'ordinaria attività nei processi cui si riferiscono.

Il personale coinvolto nel piano di continuità operativa è addestrato sulle misure di continuità operativa, accede alla lista di contatto e alla documentazione necessaria per operare in situazione di crisi, ha dimestichezza con i siti alternativi e con le apparecchiature in essi contenute, partecipa alle sessioni di verifica delle misure di continuità operativa.

Va valutata l'opportunità di frazionare l'attività connessa con i processi critici in più siti ovvero di organizzare il lavoro del personale su turni.

### 3.7 *Esternalizzazione, infrastrutture e controparti rilevanti*

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali connesse allo svolgimento di processi critici, il piano di continuità operativa prevede le misure da attuare in caso di crisi con impatto rilevante sull'operatore o sul fornitore di servizi.

Nel contratto sono formalizzati i livelli di servizio assicurati in caso di crisi e le soluzioni di continuità operativa poste in atto dal fornitore di servizi, adeguati al conseguimento degli obiettivi aziendali e coerenti con le prescrizioni della Banca d'Italia. Sono altresì stabilite le modalità di partecipazione, diretta o per il tramite di comitati utente, alle verifiche dei piani di continuità operativa dei fornitori.

L'operatore acquisisce i piani di continuità operativa del fornitore di servizi o dispone di informazioni adeguate, al fine di valutare la qualità delle misure previste e di integrarle con le soluzioni di continuità operativa realizzate all'interno. Il fornitore di servizi comunica tempestivamente all'operatore il verificarsi di incidenti al fine di consentire la pronta attivazione delle relative procedure di continuità operativa.

Il piano di continuità operativa dell'operatore considera l'eventualità che le principali infrastrutture tecnologiche e finanziarie e le controparti rilevanti siano colpite da un evento catastrofico e stabilisce le misure per gestire i problemi conseguenti; la capacità di comunicare con i siti alternativi di tali soggetti è verificata periodicamente.

Per i servizi essenziali dell'operatore, va valutata la possibilità di prevedere il ricorso, in casi di emergenza, a fornitori alternativi.

Nel caso in cui il fornitore abbia impegnato le stesse risorse per fornire analoghi servizi ad altre aziende, in particolare se situate nella stessa zona, sono stabilite cautele contrattuali per evitare il rischio che, in caso di esigenze concomitanti di altre organizzazioni, le prestazioni degenerino o il servizio si renda di fatto indisponibile.

### 3.8 *Controlli*

Il piano di continuità operativa e il relativo processo di aggiornamento sono oggetto di regolare verifica da parte della funzione di revisione interna. L'*internal audit* prende visione dei programmi di verifica, assiste alle prove e ne controlla i risultati, proponendo modifiche al piano di continuità operativa sulla base delle mancanze riscontrate.

In tale ambito, particolare attenzione è posta all'analisi dei criteri di *escalation*. In caso di incidenti, la funzione di *audit* verifica la congruità dei tempi rilevati per la dichiarazione dello stato di crisi. La funzione di revisione interna è anche coinvolta nel controllo dei piani di continuità operativa dei fornitori di servizi esternalizzati e degli altri fornitori critici; essa può decidere di fare affidamento sulle strutture di questi ultimi se ritenute professionali, indipendenti e trasparenti quanto ai risultati dei controlli. L'*internal audit* esamina i contratti per accertare che il livello di tutela sia adeguato agli obiettivi e agli standard aziendali.

Gli operatori considerano l'opportunità di sottoporre il piano di continuità operativa alla revisione da parte di competenti terze parti indipendenti.

### 3.9 *Comunicazioni alla Banca d'Italia*

In caso di crisi, successivamente al ripristino dei processi critici, l'operatore fornisce alla Banca d'Italia valutazioni circa l'impatto dell'evento sulla

operatività delle strutture centrali e periferiche e sui rapporti con la clientela e le controparti.

### SEZIONE III

## REQUISITI PARTICOLARI PER I PROCESSI A RILEVANZA SISTEMICA

### 1. Premessa

L'operatività del sistema finanziario nel suo complesso si basa sul corretto funzionamento dei maggiori operatori e sulla loro capacità di erogare i servizi essenziali nei comparti dei sistemi di pagamento e dell'accesso ai mercati finanziari.

A tali soggetti la Banca d'Italia può chiedere il rispetto di requisiti di continuità operativa più stringenti rispetto a quelli previsti per la generalità degli operatori, in particolare con riferimento ai tempi di ripristino per i processi a rilevanza sistemica (cfr. par. 2.1), alla localizzazione dei siti alternativi, alle risorse previste per gestire le situazioni di crisi.

La Banca d'Italia individua nominativamente gli operatori ai quali si applicano i requisiti particolari, richiede adeguamenti dei piani di continuità operativa, verifica le soluzioni adottate. Tali operatori partecipano alle iniziative per il coordinamento della continuità operativa del sistema finanziario del CODISE.

### 2. Definizione del piano di continuità operativa e gestione delle crisi

#### 2.1 *Processi a rilevanza sistemica*

I processi ad alta criticità nel sistema finanziario italiano che, per un effetto di contagio, possono provocare il blocco dell'operatività dell'intera piazza finanziaria nazionale si concentrano nei sistemi di pagamento e nelle procedure per l'accesso ai mercati finanziari.

Tali processi sono denominati, ai fini delle presenti disposizioni, "processi a rilevanza sistemica" per la continuità operativa del sistema finanziario italiano. La Banca d'Italia comunica a ciascun operatore i processi a rilevanza sistemica di pertinenza. Si tratta di un complesso strutturato di attività finalizzate all'erogazione dei seguenti servizi:

- servizi connessi con i sistemi di regolamento lordo in moneta di banca centrale e con i sistemi di gestione accentrata, compensazione, garanzia e liquidazione degli strumenti finanziari. Sono inclusi: regolamento lordo in moneta di banca centrale (Target 2), liquidazione di strumenti finanziari (Express II), gestione accentrata di strumenti finanziari, sistemi di riscontro e rettifica giornalieri, servizi di controparte centrale;
- servizi connessi con l'accesso ai mercati rilevanti per regolare la liquidità del sistema finanziario. Sono inclusi: sistemi multilaterali di scambio di depositi interbancari in euro (e-Mid), aste BCE, operazioni di finanziamento del Tesoro effettuate tramite asta, Mercato dei pronti contro termine all'ingrosso su titoli di Stato (MTS comparto PCT);

- servizi di pagamento al dettaglio a larga diffusione tra il pubblico. Sono inclusi: bollettini postali, pagamento delle pensioni sociali, erogazione del contante;
- servizi strettamente funzionali al soddisfacimento di fondamentali esigenze di liquidità degli operatori economici, il cui blocco ha rilevanti effetti negativi sull'operatività degli stessi. Sono inclusi: gestione delle infrastrutture telematiche per l'erogazione del contante tramite terminale ATM, supporto ad applicazioni e servizi rientranti nell'ambito della "Convenzione per la partecipazione al Sistema per la trasmissione telematica di dati" (SITRAD).

## 2.2 *Responsabilità*

L'operatore:

- attua gli interventi di adeguamento dei piani di continuità operativa relativi ai processi a rilevanza sistemica;
- garantisce nel continuo il rispetto dei requisiti particolari;
- nomina un responsabile unico di tali attività.

## 2.3 *Scenari di rischio*

Gli scenari di rischio rilevanti per la continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica sono documentati e costantemente aggiornati. Essi includono, in aggiunta a quanto previsto per tutti gli operatori: eventi catastrofici con distruzioni fisiche su larga scala, a dimensione metropolitana o superiore, che investano infrastrutture essenziali dell'operatore e di terzi; situazioni di crisi gravi anche non connesse ad eventi con distruzioni materiali (ad es., pandemie, attacchi biologici, attacchi informatici su larga scala).

## 2.4 *Siti alternativi*

I siti alternativi per i processi a rilevanza sistemica sono situati a congrua distanza dai siti primari in modo da assicurare un elevato grado di indipendenza tra i due insediamenti.

In generale, i siti alternativi sono ubicati all'esterno dell'area metropolitana nella quale sono presenti i siti primari; inoltre, essi utilizzano servizi (telecomunicazioni, energia, acqua, ecc.) distinti da quelli impiegati in produzione. Laddove ciò non avvenga è necessaria una valutazione rigorosa, supportata da pareri di parti terze qualificate (ad es., Protezione Civile, accademici, professionisti) e compiutamente documentata, che il rischio di indisponibilità contemporanea dei siti primari e alternativi è trascurabile.

I siti alternativi dei sistemi informativi sono configurati con capacità adeguata, all'occorrenza, a gestire volumi di attività attestati sui picchi massimi riscontrati nel corso dell'operatività ordinaria.

## 2.5 *Tempi di ripristino e percentuali di disponibilità*

Il tempo di ripristino per i processi a rilevanza sistemica non supera le quattro ore. Il tempo di ripartenza per i processi a rilevanza sistemica non supera le due ore.

Se un evento catastrofico che colpisce un operatore determina un blocco dei processi a rilevanza sistemica di altri operatori, questi ultimi ripristinano i propri processi sistemici entro due ore dalla ripartenza dell'operatore colpito in prima istanza.

Nel caso in cui gli scenari (cfr. par. 2.3) determinino impatti particolarmente gravi, gli obiettivi di ripristino indicati possono subire un adattamento che sarà segnalato agli operatori interessati dalla Banca d'Italia, tenuto conto delle indicazioni condivise nel CODISE.

Con riferimento ai sistemi informativi, sono considerate adeguate le soluzioni basate su architetture tecnologiche che effettuino la duplicazione in linea dei dati operativi in modo da eliminare o ridurre al minimo la perdita di informazioni. A tal fine l'intervallo di tempo che intercorre fra il punto di ripristino e il momento dell'incidente è pari o prossimo a zero.

E' previsto, anche in caso di situazioni estreme, un ripristino quanto più possibile immediato dei processi a rilevanza sistemica, anche facendo ricorso a procedure a bassa integrazione nei processi aziendali, purché presidiate dal punto di vista della sicurezza (ad es., mediante l'utilizzo di PC *off-line*, fax, contatti telefonici con controparti selezionate), in particolare per gestire le esigenze essenziali di liquidità.

## 2.6 *Risorse*

Il piano di continuità operativa individua le risorse – umane, tecnologiche e logistiche – necessarie per l'operatività dei processi a rilevanza sistemica. Occorre garantire – con misure organizzative, mediante accordi con terzi, con la duplicazione del personale o con altri provvedimenti documentati – la presenza nei siti alternativi, all'occorrenza, del personale necessario per l'operatività dei processi a rilevanza sistemica. Va evitata la concentrazione, nello stesso luogo e allo stesso tempo, del personale chiave.

## 2.7 *Verifiche*

Sono effettuate, con frequenza almeno annuale, verifiche accurate sui presidi delle misure di continuità operativa dei processi a rilevanza sistemica. Viene assicurata la partecipazione attiva ai test e alle simulazioni di sistema organizzati o promossi dalle autorità, dai mercati e dalle principali infrastrutture finanziarie.

## **3. Comunicazioni alla Banca d'Italia**

In caso di incidenti che possano avere impatti rilevanti sui processi a rilevanza sistemica, la dichiarazione dello stato di crisi prevede l'immediata richiesta di attivazione del CODISE con una prima valutazione degli operatori potenzialmente danneggiati.

In caso di crisi, successivamente al ripristino dei processi a rilevanza sistemica, l'operatore fornisce con tempestività alla Banca d'Italia valutazioni circa l'impatto dell'evento sulla operatività delle strutture centrali e periferiche e sui rapporti con la clientela e le controparti.

Gli operatori sistemici inviano alla Banca d'Italia un'informativa annuale sulle principali caratteristiche del piano di continuità operativa, sugli adeguamenti e integrazioni intervenuti in corso d'anno, sulle verifiche da parte dell'*internal audit*, sui principali incidenti e sulle criticità ricorrenti.